## La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia\*

di Giulio Enea Vigevani (4 febbraio 2014)

Il gestore di un giornale on line risponde civilmente per i contenuti diffamatori introdotti da terzi? La questione sta da tempo impegnando legislatori e giudici nazionali, alla ricerca di un punto di equilibrio che assicuri una effettiva tutela dei diritti della personalità, senza tuttavia attribuire agli operatori dell'informazione posizioni generali di garanzia, conseguenti responsabilità e inevitabili poteri di controllo preventivo. Il nodo più intricato concerne lo scritto anonimo, per il quale non è in alcun modo identificabile l'autore; in questa ipotesi, assai frequente in rete, l'ordinamento si trova di fronte all'alternativa tra estendere la responsabilità anche a soggetti diversi dall'autore e facilmente identificabili, quali appunto i gestori di siti informativi, oppure correre il rischio di una assenza di protezione effettiva del soggetto leso.

Un contributo a una soluzione equilibrata è giunto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Con la decisione *Delfi c. Estonia* del 10 ottobre 2013 (ric. n. 64569/09), la prima su questo specifico tema, il Giudice di Strasburgo ha stabilito che non costituisce una restrizione sproporzionata alla libertà di espressione la condanna, a carico di un portale *web* estone, al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione di commenti anonimi a contenuto diffamatorio.

Il caso è tipico della comunicazione digitale interattiva di seconda generazione (cd. *web* 2.0): nel 2006, "Delfi", il più diffuso sito d'informazione estone, pubblica un articolo su una vicenda relativa a una società di trasporto marittimo, piuttosto critico nei confronti dell'impresa e del suo proprietario. Tale pezzo riceve numerosi commenti da parte dei lettori, molti dei quali anonimi, a contenuto palesemente diffamatorio o addirittura intimidatorio.

Qualche settimana dopo la pubblicazione, a seguito della segnalazione da parte del soggetto leso, il portale rimuove i contenuti offensivi, declinando tuttavia ogni responsabilità per i danni subiti. Ne segue un procedimento civile, che si conclude con la condanna del sito al risarcimento dei danni non patrimoniali dell'imprenditore diffamato, quantificati in circa trecento euro.

Cuore del ricorso avanti alla Corte di Strasburgo è l'obiezione che la decisione del giudice estone finirebbe con il modificare la natura stessa delle prestazioni dei portali telematici in relazione ai contenuti forniti da terzi: da una mera attività di memorizzazione di informazioni, senza che sia richiesto un "ruolo attivo", si passerebbe a una necessaria attività di monitoraggio preventivo di ogni commento. Ciò non solo sarebbe materialmente inesigibile, a causa della sempre maggiore interattività della rete, ma produrrebbe un'interferenza ingiustificata nel diritto del sito di diffondere informazioni anche attraverso gli spazi destinati ai commenti dei lettori.

Inoltre, il ricorrente solleva anche la questione dell'incompatibilità tra la sentenza estone e il divieto, scolpito nell'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, di prevedere in capo agli intermediari della comunicazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano. Per i giudici di

<sup>\*</sup> Scritto sottoposto a referee.

Strasburgo, tuttavia, l'accertamento di un preteso contrasto con la direttiva e-commerce è questione di interpretazione del diritto interno, di competenza del giudice nazionale e dunque estranea al sindacato della Corte, che è confinato alla verifica della compatibilità di tale interpretazione con la Convenzione (par. 74).

E nel far ciò, la Corte europea agisce, come del resto è nella sua natura, come giudice del caso concreto: non fissa regole generali, ma procede all'analisi dei fattori caratteristici della vicenda, per giungere a ritenere ragionevole il bilanciamento attuato dal giudice nazionale tra la libertà di espressione e gli altri diritti della personalità sanciti dall'art. 8 della Convenzione, secondo i criteri fissati da ultimo nelle decisioni *Von Hannover c. Germania* (n. 2) (ric. nn. 40660/08 e 60641/08) e *Axel Springer AG c. Germania*, (ric. n. 39954/08), entrambe del 7 febbraio 2012.

Alcune caratteristiche della vicenda hanno senza dubbio influenzato la decisione. Anzitutto l'articolo, seppur equilibrato, era su un tema capace di suscitare reazioni "forti" e in effetti i commenti erano gravemente offensivi. Inoltre, nonostante un *disclaimer* precisasse che il sito non era responsabile dei commenti e che minacce e insulti non sarebbero stati tollerati, le soluzioni tecniche automatiche adottate per rimuovere i contenuti diffamatori non erano state in grado di bloccare le più comuni ed esplicite parole volgari. Nemmeno era possibile individuarne gli autori, in quanto si consentiva di lasciare *post* senza registrarsi. Inoltre, il processo civile alla società che gestiva il portale era terminato con una condanna poco più che simbolica, a fronte di una richiesta cento volte maggiore. Di non poco rilievo, infine, la circostanza che il legislatore estone avesse fatto una scelta esplicita a favore della sede civile per la diffamazione, che da una parte intimorisce meno di quella penale e dall'altra rende più difficile al privato cittadino, privo dei poteri dell'autorità giudiziaria, individuare gli autori di testi anonimi.

La decisione della Corte deve essere dunque letta alla luce delle peculiarità del caso e del contesto nazionale e da essa non può certo essere ricavato il principio dell'automatica responsabilità del periodico *on line* per gli scritti anonimi. Due considerazioni di ordine generale possono tuttavia essere avanzate.

In primo luogo, tale decisione conferma l'impressione, colta da Oreste Pollicino, che con il nuovo strumento tecnologico la Corte sia più incline ad amplificare il carattere "relativo" della protezione e conseguentemente a giustificare la presenza di limitazioni alla libertà di espressione che in ambiente analogico, probabilmente, non avrebbe tollerato. In altri termini, non vi è dubbio che i principi plasmati in decenni di giurisprudenza in materia di libertà di espressione trovino applicazione anche all'informazione telematica; tuttavia, si coglie una qualche inquietudine dei giudici europei di fronte alle potenza della rete, attestata dall'invocazione di una particolare cautela di fronte alla «diffusione di Internet e alla possibilità - o per taluni aspetti al pericolo - che un'informazione una volta divenuta pubblica lo resti e circoli per sempre » (par. 92).

Ed è in questa prospettiva che la Corte afferma un principio di ordine generale che sembra banale, ma che fatica a trovare una traduzione concreta specie in rete: chi è stato diffamato deve essere messo nelle condizioni di trovare qualcuno a cui chiedere conto della lesione subita. In altri termini, la Corte pone in capo agli Stati un obbligo, ex art. 8 Conv. eur. dir. uomo, di adottare misure in grado di assicurare il rispetto della sfera privata delle persone (par. 91), lasciando ai legislatori statali sostanzialmente due strade: imporre l'identificazione dell'autore di qualunque messaggio o attribuire al titolare del sito una qualche forma di responsabilità.

E quest'ultima pare quella suggerita dalla Corte, in quanto porrebbe la responsabilità civile in capo al soggetto che trae benefici economici dai commenti pubblicati e garantirebbe «l'aspirazione degli utenti di Internet a non rivelare la propria identità nell'esercizio della libertà di espressione» (par. 92).

Questa preferenza che traspare dalla decisione non pare invero condivisibile: l'identificazione dell'autore esalta quel rapporto fra libertà e responsabilità nella comunicazione pubblica che è profondamente radicato nel diritto naturale (Zeno Zencovich) e che trova conferma anche nell'art. 21 Cost., sia nel primo comma, che tutela le manifestazioni del *proprio* pensiero, sia nel quinto comma, che sancisce un obbligo di trasparenza in capo ai mezzi di comunicazione di massa, dal quale è possibile ricavare uno spiccato *favor* dei Costituenti verso il più ampio principio di trasparenza e responsabilità nell'esercizio della libertà di informazione.

Al contrario, la responsabilità dell'intermediario apre a ipotesi di più o meno dichiarate censure. Caricare sulle spalle di un soggetto come il gestore di un portale, concretamente impossibilitato a farlo, un obbligo di controllo dei contenuti introdotti dagli internauti, significa indurlo a introdurre meccanismi automatici che finiranno per eliminare non solo i messaggi davvero illeciti ma anche quelli "pericolosi", perché contenenti critiche severe e aspre. Appare emblematico in tal senso il "Rapporto sulle principali tendenze e sfide per il diritto di tutti gli individui di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere attraverso Internet", presentato dal relatore speciale Frank La Rue alla Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2011 (A/HRC/17/27), ove si sostiene che «censorship measures should never be delegated to a private entity and that no one should be held liable for content on the Internet of which they are not the author» (par. 43). Ciò sul presupposto che la previsione della responsabilità in capo agli intermediari, specie se delle dimensioni di Google o Facebook, «leads to self-protective and over-broad private censorship, often without transparency and the due process of the law» (par. 40 del Rapporto).